



## **AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO**

### Ente Capofila Ambito Territoriale Sociale Sud Est Milano

#### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELL'UNITA' D'OFFERTA CENTRO DIURNO DISABILI DI SAN DONATO MILANESE. DURATA 5 (CINQUE) ANNI DALL'AVVIO DEL SERVIZIO (INDICATIVAMENTE DALL'1.11.2023).**

**CIG**

#### **PREMESSA**

L'individuazione della concessione come formula gestionale è una scelta motivata in applicazione della legislazione sociale vigente in materia di affidamento di servizi sociali.

Ha lo scopo di promuovere concretamente la progettualità e la competenza degli attori sociali, la loro autonoma potenzialità di gestione e di assunzione di responsabilità sociale, escludendo il ricorso all'appalto – che mantiene la responsabilità in capo all'Amministrazione-, alla mera prestazione di mano d'opera e agli affidamenti al massimo ribasso, nel pieno mantenimento dei poteri di indirizzo, regolazione, coordinamento, valutazione, riprogettazione e controllo dell'Amministrazione. Il Concessionario assume piena titolarità relativamente all'unità d'offerta, e si muove in una cornice regolata dalla Pubblica Amministrazione come partner, e non come mero esecutore.

In tal senso la progettazione viene richiesta assicurando la piena autonomia gestionale, fornendo elementi di vincolo e confine, ma non indicazioni gestionali o tecniche stringenti e limitanti i possibili orizzonti di competenza ed esperienza.

Il Concessionario accetta di condividere responsabilità pubblicistiche, assicurando il servizio secondo le disposizioni regionali e secondo quelle indicate nella presente lettera d'invito, **assumendosi il rischio operativo, il rischio gestionale e il rischio di domanda.**

#### **1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarderà la **progettazione, la programmazione annuale e pluriennale, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione** dell'unità d'offerta socio-sanitaria CENTRO DIURNO DISABILI (DI SEGUITO CDD) , GIÀ ACCREDITATA DA REGIONE LOMBARDIA PER N° 20 FREQUENTANTI E CONTRATTUALIZZATA CON A.T.S. MILANO METROPOLITANA PER ALTRETTANTI POSTI/FRUITORE.

L'obiettivo dell'Ambito Territoriale Sociale Sud Est Milano, come previsto dalla Carta Costituzionale e dalla convenzione ONU per i diritti dei disabili ratificata dall'Italia il 25 febbraio del 2009, è il rafforzamento e l'innovazione di politiche orientate al benessere e all'inserimento nella società dei cittadini diversamente abili per assicurare a ciascuno pari opportunità, favorendo, attraverso l'elaborazione di progetti individualizzati, l'acquisizione di maggiori livelli di autonomia e autodeterminazione, garantendo gli standard di qualità della vita potenzialmente raggiungibili e mantenibili. Pertanto, la missione del servizio è quella di garantire l'offerta di interventi di qualità, con una totale e particolare attenzione all'ospite, non inteso solo come il destinatario della cura e dell'assistenza, ma come fruitore di servizi mirati alla soddisfazione personalizzata di ogni aspirazione e bisogno. L'attenzione è posta non solo con riferimento alle tecniche socioassistenziali, educative, riabilitative e sanitarie richieste da norme di settore, ma anche alla cura dell'immagine personale, degli stili relazionali e delle individuali aspirazioni.

Il Concessionario risponderà della corretta e perfetta esecuzione delle attività caratteristiche di un CDD, per come risultano normate dalla legge, dai regolamenti regionali, della realizzazione dei contenuti esposti nel presente invito, e della qualità dell'output finale dei processi produttivi attivati all'interno del CDD. A.S.S.E.MI., in qualità di concedente, opererà la congruente funzione di indirizzo e controllo.

Il CDD si colloca nella rete dei servizi integrati per persone disabili così come previsto dalla L. 104/92, “Legge per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatori di handicap”, e nel pieno rispetto della convenzione ONU per i diritti dei disabili ratificata dall'Italia il 25 febbraio del 2009.

È una unità di offerta socio-sanitaria regolata strutturalmente, tecnicamente e organizzativamente dalla DGR Lombardia 18334 del 23 luglio 2004, nonché dalla D.G.R. Lombardia 31 ottobre 2014, N. X/2569; è unità d'offerta a regime semiresidenziale, destinata all'accoglienza di cittadini portatori di disabilità grave, di età superiore a 18 anni e, di norma, inferiore ai 65 anni. Rappresenta una struttura di accompagnamento ai soggetti accolti per mantenere i livelli di autonomia e di socializzazione acquisiti, e per sviluppare e potenziare le singole e personali capacità residue; rappresenta altresì una struttura d'appoggio e di sollievo alla vita familiare, al fine di mantenere all'interno del nucleo e del territorio di appartenenza il soggetto fruitore.

Ad esso offre prestazioni sociosanitarie ad alto grado di integrazione, socioassistenziali, educative, psicologiche e riabilitative.

Accompagna l'evoluzione dei soggetti accolti, per una progressiva e costante socializzazione. L'obiettivo, da un lato, è di sviluppare, anche a fronte di limiti oggettivi, le capacità personali residue, e dall'altro, di operare per il massimo mantenimento dei livelli di autonomia e di competenza sociale e relazionale acquisiti.

La progettazione e la gestione del servizio oggetto **della concessione** dovranno espressamente riferirsi, in particolare, alle seguenti legislazioni, e a quelli, pur non richiamati nel presente documento, previsti in tutti gli adottati o adottandi atti della Regione Lombardia che richiedano nuovi adempimenti agli enti gestori di unità d'offerta sociosanitarie:

- Legge N. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie” e 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
- D.G.R. Lombardia 23 luglio 2004, N. V/18334 “Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento”;
- L.R. Lombardia N.3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
- D.G.R. Lombardia 26 novembre 2008, N. VIII/8496 “Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie”;
- D.G.R. Lombardia 30 maggio 2012, N. IX/3540 “Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo (a seguito di parere della commissione consiliare relativamente all'allegato b);
- D.G.R. Lombardia 26 novembre 2008, N. IX/4980 “Determinazioni in ordine al controllo di appropriatezza nel sistema sociosanitario in attuazione dei criteri di revisione delle funzioni di vigilanza e controllo delle Asl di cui all'allegato C della dgr IX/3540 del 30.05.2012”;
- D.G.R. Lombardia 8 maggio 2014, N. X/1765 “il sistema dei controlli in ambito sociosanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della DGR X/1185 del 20/12/2013”;
- D.G.R. Lombardia 31 ottobre 2014, N. X/2569 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo.

**Il CDD è fra le UDOSS della rete di coordinamento e raccordo dell'Ambito Territoriale Sociale Sud Est Milano, di cui A.S.S.E.MI. è ente capofila; alle regole regionali si affiancano quelle della rete distrettuale cui l'ente gestore sarà altrettanto soggetto:**

- Deliberazione Assemblea Intercomunale n° 1 dell'08.04.2013 recante “*approvazione proposta tecnica tariffa unificata servizio Centro Diurno Disabili – CDD e relativa modalità di riscossione tariffe alla cittadinanza*”;
- Deliberazione Assemblea Intercomunale n° 6 del 13.12.2017 recante “*Piano Sociale di Zona – Concorso al costo del servizio Centro Diurno Disabili come da deliberazione n. 1 dell'08.04.2013; integrazioni.*”

Il CDD è un servizio semiresidenziale finalizzato a consentire il mantenimento delle persone con disabilità grave all'interno del nucleo familiare, ed a contribuire alla valorizzazione massima delle competenze e delle potenzialità degli ospiti. A tale scopo offre interventi educativi, sociali, sanitari e riabilitativi attivando un

insieme di prestazioni che “mirano allo sviluppo della persona al suo più alto potenziale sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, occupazionale ed educativo, in relazione al suo deficit fisiologico o anatomico e all’ambiente”, utilizzando un approccio bio-psico-sociale, attraverso progetti individualizzati (PEI). Esso garantisce l’integrazione con i servizi sociosanitari territoriali (ATS, CPS, MMG, Strutture Ospedaliere, Servizi Sociali Professionali dei Comuni di residenza) per tutti gli aspetti inerenti la gestione del servizio e degli ospiti in esso inseriti.

Il Centro Diurno Disabili, in particolare deve garantire le seguenti attività:

Attività sociosanitarie ad elevato grado di integrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autonomia personale: cura della persona, soddisfacimento dei bisogni primari, supporto alle gestioni domestiche, ecc.</li> <li>- Gestione delle terapie, controllo diete, consulenze specialistiche</li> <li>- Coordinamento dei servizi e degli operatori territoriali MMG, specialisti, CPS, UONPIA, ecc)</li> <li>- AAA e TAA</li> </ul>
Attività di riabilitazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riabilitazione fisica di mantenimento, attraverso attività programmate di gruppo;</li> <li>- Riabilitazione fisica di mantenimento, attraverso attività di gruppo;</li> <li>- Riabilitazione fisica individuale, per cicli programmati e definiti, solo in presenza di un piano riabilitativo formulato da specialisti ad hoc;</li> <li>- Ippoterapia, arte terapia, danza terapia o altre attività educativo/riabilitative e favorevoli lo sviluppo motorio.</li> </ul>
Attività di socio riabilitazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apprendimento e applicazione delle conoscenze:</li> <li>- Individuazione di prerequisiti per l'apprendimento, valutazione delle abilità di interazione, comunicative, cognitive e post-scolastiche;</li> <li>- Attività finalizzate al mantenimento delle residue capacità psicofisiche;</li> <li>- Terapie occupazionali;</li> <li>- Orientamento al territorio;</li> <li>- Sostegno all'autodeterminazione</li> </ul>
Attività educative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Educazione psicomotoria e attività sportive (calcio, nuoto, ginnastica, ecc.)</li> <li>- sostegno dei familiari e orientamento alla rete dei servizi;</li> <li>- Interventi specifici sulla gestione di crisi (aggressività, autolesionismo, problemi sessuali, ecc.)</li> <li>- Attività ludico/espressive socializzanti;</li> <li>- Supporto alle famiglie;</li> <li>- Esperienze territoriali di conoscenza ed autonomia</li> <li>- utilizzo anche di servizi esterni (maneggi, piscine, biblioteche, oratori etc.)</li> </ul>

Pertanto, la progettazione educativa e organizzativa complessiva dovrà tenere conto delle situazioni sociosanitarie degli ospiti in interrelazione con i loro interessi, desideri e aspirazioni, nonché delle caratteristiche sociali, comunitarie (sia comunali che distrettuali), che strutturali del CDD stesso.

Si ritiene quindi importante che il Servizio ricerchi il collegamento e le connessioni con le Unità di offerta territoriali socioeducative, sanitarie, le associazioni, le realtà sportive, gli Oratori e più in generale con le formazioni sociali e le reti comunitarie presenti.

Il Centro Diurno Disabili deve avere riferimenti esterni e possibilità di relazionarsi con tutte le Agenzie del territorio in un’ottica di inclusione e di reale integrazione, sperimentando anche attività, con gli utenti, esterne alla struttura.

L’individuazione degli obiettivi, per ciascun utente, e la realizzazione delle attività sopra descritte, dovranno essere declinati all’interno dei Progetti Educativi Individualizzati, alla stesura dei quali parteciperanno: gli operatori del CDD, il Servizio Sociale Professionale dei comuni di riferimento, le famiglie degli ospiti inseriti e, laddove possibile, gli ospiti stessi, ed eventualmente, i servizi sociosanitari territoriali interessati, in un’ottica di progettazione unitaria e condivisa in cui tutti i soggetti sono corresponsabili circa il buon esito degli interventi attuati.

La diagnosi funzionale e la scheda SIDI sono gli strumenti professionali che concorrono alla costituzione del PEI.

Il PEI, di cui è responsabile il Coordinatore del Centro, concorre alla realizzazione del progetto di vita pensato per gli ospiti. La titolarità della presa in carico globale è in capo all’Assistente sociale comunale di riferimento, che coordina la rete degli interventi con funzioni di case management.

Per i CDD accreditati e contrattualizzati, in Regione Lombardia, il fascicolo socioassistenziale e sanitario (FASAS) è l'insieme unitario della documentazione sociosanitaria relativa all'ospite. Il FASAS si articola in diverse sezioni atte a rendere evidenza del progetto di presa in carico dell'ospite, degli interventi pianificati ed attuati, nel rispetto della situazione individuale e relazionale dell'utente, assicurati dall'Unità d'Offerta. Alla composizione e alla relativa predisposizione del FASAS concorrono, ognuno per propria specifica competenza e/o ruolo, tutte le diverse figure professionali previste e presenti nell'organico dell'Unità d'Offerta. Il FASAS contiene sia il PAI (Piano assistenziale individuale), che il PEI (Piano educativo individuale) e l'eventuale PRI (Piano riabilitativo individuale), e le relative scansioni di monitoraggio e verifica. Il FASAS è conservato e archiviato presso l'UDOSS, conformemente alla normativa sulla privacy.

Attualmente il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, per un minimo di 47 settimane all'anno. La frequenza al Centro è di norma a tempo pieno, ma negli ultimi anni di gestione si sono realizzati anche Progetti Individualizzati di part time.

Il servizio è regolarmente accreditato per **n° 20 posti/fruttore da** Decreto del Direttore Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n° 7862 del 26/8/2013, ed è attualmente gestito da una cooperativa sociale in regime concessorio con A.S.S.E.MI., che – in qualità di ente strumentale - rappresenta gli interessi alla fruizione dei Comuni componenti l'Ambito Sociale Sud Est Milano.

Per l'accesso al servizio, A.S.S.E.MI. in qualità di ente capofila gestisce un'unica **Unità di Valutazione** per l'inserimento nella rete territoriale dei CDD dell'Ambito (1 UdOSS a Melegnano, 1 UdOSS a San Giuliano M.se e quella soggetta a concessione) ed è titolare per i comuni componenti l'Ambito dei rapporti diretti con i gestori.

Il Concessionario dovrà garantire la complessiva ed autonoma gestione dell'unità d'offerta, in specifico la ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PSICO-SOCIO EDUCATIVA, AUSILIARIA, SOCIOSANITARIA E SANITARIA, fornitura PASTI mediante trasporto da cucina all'uopo individuata, e delle FORNITURE necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, di tutte le UTENZE, la MANUTENZIONE ORDINARIA, la GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alla contrattualizzazione regionale, ai debiti informativi regionali ed al rapporto con l'Azienda, con i Comuni e le famiglie dei fruitori, secondo la vigente regolamentazione distrettuale, e **l'introito a cura, rischio e spese, del concorso al costo del servizio** mensili dovute da parte delle famiglie dei fruitori, relativo alla parte socio assistenziale del servizio, così come individuate ed imposte dall'Amministrazione precedente.

Dall'anno 2018 i gestori delle UD OSS CDD inserite nella rete distrettuale devono garantire ai fruitori, che ne facciano richiesta presso il Comune di residenza, un servizio di trasporto per e dalla sede dell'unità d'offerta al momento tariffato autonomamente dai singoli comuni, secondo propria regolamentazione.

In corso di Concessione potrà realizzarsi una armonizzazione distrettuale dedicata al concorso al costo del servizio.

Il Concessionario assumerà titolarità rispetto all'accreditamento e relativo contratto con Regione Lombardia e ATS competente, introitando direttamente le quote di Fondo Sanitario Regionale relative alla frequenza per classi dei singoli fruitori: parte del valore economico della Concessione in essere sarà dunque data dal contratto per erogazione socio-sanitaria da sottoscrivere con ATS Milano.

**A sua cura ed onere il nuovo Concessionario assicurerà la procedura di voltura dell'accreditamento, e successiva sottoscrizione di contratto, secondo le disposizioni regionali. Resta inteso che questa Amministrazione precedente vincolerà l'attuale gestore alla regolare gestione del servizio sino al termine della procedura concorrenziale e sino alla voltura di accreditamento, favorendo altresì eventuali necessari accordi fra le parti.**

Il Concessionario dovrà dotarsi di propria "Carta di Servizi", che vada a sostituire quella emessa dall'attuale ente gestore, contemporaneamente alla richiesta di voltura di accreditamento regionale.

A carico del Concessionario saranno altresì

- La partecipazione all'**unità di valutazione e appropriatezza distrettuale**, finalizzata alle ammissioni/dimissioni dei fruitori, nonché la partecipazione alle attività distrettuali, in specifico ai lavori dei tavoli dedicati alla non autosufficienza;

- la gestione delle **offerte formative/supervisive** per il personale sanitario, educativo e ausiliario, da svolgersi con regolarità e costanza;
- le iniziative di **pubblicizzazione e comunicazione** in merito al servizio offerto, ed agli eventuali servizi aggiuntivi proposti, che vedranno la preliminare approvazione da parte del concedente;
- le ipotesi di **sviluppo/integrazione delle offerte garantite dal servizio**, ivi compreso il perseguimento di un maggior numero di posti accreditati e contrattualizzati, in linea con le rilevazioni epidemiologiche distrettuali.

Il Concessionario sarà altresì vincolato per l'intera durata della concessione ad adeguare la propria gestione complessiva ad eventuali requisiti aggiuntivi di accreditamento e contratto disposti da Regione Lombardia o ad offerte eventualmente individuate dall'Ambito Sociale Sud Est Milano.

In specifico è richiesto **un'offerta tecnica che contenga:**

- Progetto gestionale complessivo;
- Bozza carta del servizio ad adottarsi;
- Schema regolamento / regolazione rapporti fra concedente e Concessionario, dal punto di vista amministrativo, gestionale, organizzativo e di integrazione territoriale;
- Strategie ed impostazione della relazione con gli attuali fruitori e i familiari;
- Programmazione educativa e specifiche attività socio-educative, assistenziali, riabilitative e sanitarie individuate;
- Laboratori ed esperienze, attività motoria/creativa/espressiva;
- Attività riabilitative e espressive di gruppo ed individuali;
- Connessione con il territorio dei progetti individualizzati, reti territoriali e esperienze esterne all'unità d'offerta di supporto all'autonomia ed all'autodeterminazione;
- Strategie e impostazione della relazione con il servizio sociale prof.le, titolare dei progetti individualizzati sui singoli fruitori;
- Relazione e sinergie con la rete formale dei servizi territoriali, e con le reti informali del territorio, in primis orientate al benessere delle persone portatrici di disabilità;
- Piano del monitoraggio e della valutazione dei progetti individualizzati e del servizio;
- Piano della manutenzione ordinaria;
- Modalità fornitura pasti e prestazioni/servizi tecnici;
- Modalità ed organizzazione del servizio di trasporto, anche con proposte migliorative

Ed inoltre, se ritenuto

- ipotesi di modifica degli spazi servizio;
- ipotesi di aumento posti in accreditamento con attenzione all'andamento epidemiologico territoriale e alla fascia di disabilità non professionalizzabile e non autonomizzabile in età adolescenziale;
- ipotesi di allargamento attività dell'unità di offerta, anche verso la parallela apertura di attività o udos territoriali in area disabilità, a titolarità piena del Concessionario;
- proposte integrative e migliorative, sia incluse nel costo del servizio offerto, che sottoposte a ulteriore tariffazione diretta da parte del Concessionario.

Detti elementi saranno vagliati in sede di valutazione da parte della Commissione che verrà all'uopo nominata, e verranno adottati dietro assenso e con le eventuali modifiche introdotte dai competenti organi di A.S.S.E.MI.

## **2. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione della gestione del servizio ha durata dall'Avvio del servizio (indicativamente 1 novembre 2023) per 5 (cinque) anni, fatta salva verifica delle tempistiche di accreditamento dei competenti uffici regionali), al fine di rispondere ad esigenze di stabilità e continuità, con previste verifiche annuali, in concomitanza con la rideterminazione annua del costo del servizio, collegato con l'equilibrio economico/finanziario e gestionale.

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016, inoltre, ASSEMI potrà richiedere al Concessionario la ripetizione del servizio conforme al progetto a base di gara per un periodo non superiore a 12 mesi e alle medesime condizioni contrattuali.

Su richiesta di A.S.S.E.MI., e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, ai sensi dell'Art. 106 comma 11 del Decreto

Legislativo 50/2016, il contratto potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto.

### **3. COSTO, PREZZO, CORRISPETTIVO**

Il rapporto di concessione di servizi prevede che il corrispettivo consista nel diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico del servizio concesso, secondo il costo del servizio e l'ordinario utile di impresa. I dati posti a base di gara non implicano garanzia di ripetizione o di risultato.

L'Assemblea Intercomunale dell'Ambito Territoriale Sociale Sud Est Milano ha deliberato un concorso omogeneo da parte dei fruitori al costo del servizio CDD. Detto concorso ai costi, per la parte di servizio di natura socio-assistenziale, risulta inferiore all'effettivo costo del servizio, anche a ragione della normativa in merito alla fruizione dei servizi socio-sanitari (ISEE del solo beneficiario): per questo verrà assicurato al Concessionario un prezzo, di ristoro fra l'effettivo costo del servizio e il concorso previsto dell'utenza, secondo la regolamentazione distrettuale attuale, al fine di assicurare il perseguimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al servizio tutte le modifiche che saranno imposte da nuove norme legislative o regolamentari o da scelte innovatrici dell'Amministrazione, anche su proposta del Concessionario e in ogni caso possibilmente concordate con lo stesso; in tali casi le variazioni in aumento o in diminuzione dei costi e/o dei ricavi saranno sostenute o verranno introitate a seconda che esse siano di segno negativo o positivo, con riferimento al quadro economico finanziario determinato in sede di stipula del contratto accessivo di concessione e successive variazioni; ogni altra variazione di segno positivo o negativo sarà di competenza del Concessionario.

La base economica di gara (offerta economica) è costituita dalla retta mensile individuale – con frequenza a tempo pieno - di copertura degli oneri socio-assistenziali sostenuti da A.S.S.E.MI. in nome e per conto dei Comuni conferenti la gestione degli inserimenti in Centro Diurno Disabili, comprensiva dell'offerta socio educativa, assistenziale, socio sanitaria, riabilitativa e sanitaria, dei pasti fruiti e di ogni altra offerta aggiuntiva e migliorativa inserita nella routine dell'Unità d'offerta dal progetto del Concessionario.

Quindi l'offerta economica andrà formulata per onere mensile individuale di un fruitore a tempo pieno, al lordo del concorso al costo del servizio da parte del fruitore o del suo dante causa, oltre IVA, con l'indicazione dell'aliquota IVA praticata.

LA BASE D'ASTA E' FISSATA IN €. 1.600,00

Il rischio di domanda del Concessionario sarà dunque quello connesso alla saturazione- mancata saturazione - della UDOSS.

Il rischio operativo e gestionale è direttamente collegato con la competenza e la precisione di restituzione del debito informativo e contrattuale ad ATS, per l'accesso al Fondo Sanitario Regionale.

Oltre a questa verranno indicati in Piano Economico/finanziario gli oneri di trasporto, che esulano dalla concorrenzialità sopracitata, e nel progetto gestionale le formule individuate per l'effettuazione dello stesso. Il valore complessivo della presente concessione viene invece stimato per l'intera valorizzazione della gestione dell'unità d'offerta; quindi, completa anche di quota parte di Fondo Sanitario Regionale relativo al Contratto ed alla classificazione di fragilità ed intensità assistenziale dei fruitori.

Fondo Sanitario Regionale, oltre IVA:

2021	183.192,35
2022	164.662,80

Quota sociale di ristoro da parte di ASSEMI, oltre IVA:

2021	260.818,90 €
2022	252.437,52 €

Compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti:

2021	31.135,01 €
2022	26.274,48 €

Per un valore della produzione complessivo di

2021	475.146,26 €
2022	443.374,80 €

**VALORE ANNUO DELLA CONCESSIONE CONSIDERATO: € 506.262,00**

**VALORE QUINQUENNALE DELLA CONCESSIONE CONSIDERATO: € 2.531.310,00**

Il costo del servizio/retta individuale , nella sua componente socio-assistenziale, potrà essere rivalutato ogni anno alla verifica del complessivo equilibrio economico-finanziario, sulla base della congiunta ( concedente e Concessionario ) analisi di dati oggettivi ( costo del lavoro riferito al CCNL di riferimento del Concessionario, andamento inflattivo su costi e tariffe, nuove norme regolamentari, saturazione unità d'offerta) in rapporto alle diverse voci di costo così come descritte nel prospetto relativo all'equilibrio economico-finanziario iniziale e delle sue successive modifiche derivanti da modifiche al servizio, concordate o imposte dall'Amministrazione concedente, sempre con riferimento a parametri di **personalizzazione degli interventi, appropriatezza, qualità attesa e realizzata, efficacia ed efficienza.**

I contributi sanitari regionali potranno subire modifiche sia nelle modalità di rilevazione delle classi relative ai singoli utenti che relativamente al contratto sanitario, di completa ed esaustiva competenza del Concessionario.

Il concorso al costo del servizio effettivamente praticato dal Concessionario agli utenti, per le componenti socioassistenziali del servizio, sarà quello stabilito secondo la regolamentazione distrettuale, e attualmente comunale per il trasporto. L'Amministrazione concedente ristorerà il Concessionario delle condizioni tariffarie imposte, cioè della differenza fra tariffa concessoria determinata in equilibrio economico-finanziario e le singole tariffe derivanti dall'applicazione dei criteri distrettuali.

**Eventuali procedure di riscossione coattiva o di rateizzazione debitoria nei confronti di fruitori non adempienti o morosi sarà ad esclusivo carico del Concessionario, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, ed in specifico dalla Deliberazione di Assemblea Intercomunale n° 6 del 13.12.2017.**

#### **4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Per l'organizzazione professionale e prestazionale del servizio gli offerenti dovranno esplicitamente riferirsi all'individuazione del "minutaggio" individuale previsto dalle singole classi degli utenti.

La UDOSS vede attualmente 16 fruitori, di cui 14 full time e 2 part time.

Attualmente la situazione è la seguente:

fruitore	SIDI	Frequenza
1	1	Full time
2	3	Full time
3	3	full time
4	2	Full time
5	5	Full time

6	2	Full time
7	3	Full time
8	2	Full time
9	3	Full time
10	4	Part time verticale
11	2	Full time
12	4	Full time
13	4	Part time orizzontale
14	1	Full Time
15	3	Full time
16	3	Full time

SIDI	fruitori
1	2
2	4
3	6
4	3
5	1

L'orario di apertura minima cui le progettazioni dovranno riferirsi è la fascia oraria 09.00 – 16.00, dal lunedì al venerdì, per almeno 47 settimane anno. I concorrenti sono richiesti ipotizzare anche differenti scansioni temporali o ampliamenti orari nell'interesse dei fruitori e delle loro famiglie, descrivendone gli ipotizzati impatti e le soluzioni migliorative.

Il Concessionario potrà prevedere nel proprio progetto servizi / orari integrativi a tariffazione ulteriore o differente, concordata con il concedente, a mero titolo di esempio:

- > Frequenza sabato mattina
- > Frequenza con prolungamento orario giornaliero
- > O altre ipotesi prodotte dai soggetti interessati valutate come congruenti alle necessità delle famiglie dei fruitori

Per i servizi integrativi/innovativi proposti oltre la retta mensile individuale, le tariffe a praticarsi andranno previamente sottoposte all'Amministrazione, ma una volta validate saranno a totale disposizione del Concessionario.

**Vista la esponenziale crescita numerica e l'ingravescenza delle situazioni personali in uscita dalla scuola dell'obbligo, è consentito ai candidati proporre un affiancamento di offerta socio-assistenziale, che non abbisogni di una sede a standard dedicata, come ad esempio un'offerta di SFA (servizio formazione autonomia), che ottimizzi il proprio impegno territoriale.**

Qualunque altra offerta di dilatazione o di differenziazione oraria o temporale individuata dall'aspirante Concessionario dovrà essere inserita nell'elaborato progettuale richiesto dal presente invito, come pure qualunque proposta innovativa e/o migliorativa.

Le ammissioni al servizio sono effettuate da apposita Unità di Valutazione distrettuale cui partecipa il Concessionario, così come gli altri Enti Gestori di Centri Diurni Disabili, secondo valutazioni complessive di appropriatezza del Progetto Individualizzato.

Il Concessionario provvederà a fornire idoneo documento relativo ai rischi sul lavoro connessi alla struttura concessa (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed alle procedure di fornitura, scodellamento e somministrazione pasti (AHCCP), secondo le normative vigenti.

Al Concessionario viene richiesta la presenza, fra il proprio personale, di **addetto amministrativo responsabile** per la corretta esecuzione dei contratti, l'applicazione dei regolamenti ed agli adempimenti relativi al rapporto con le famiglie e con A.S.S.E.MI., nonché alla gestione dei debiti informativi propri di un'unità d'offerta socio-sanitaria.

#### **4. 1 Attività educative e a rilevanza sociosanitaria, assistenziale e riabilitativa**

Il CDD è pensato come luogo di vita comunitaria e di esperienza individualizzata, luogo di ascolto, di relazione e di incontro, ma anche di costante nuova sperimentazione e stimolo, scambio e crescita possibili. Si ritengono elementi significativi a rilevarsi nella progettazione:

- Autodeterminazione, inclusione sociale complessiva, diritti
- Qualità dell'accoglienza e dell'osservazione
- Qualità dello stare insieme e cura dello stare insieme
- Attenzione alle dimensioni personali della corporeità, dell'affettività, della singola intenzionalità
- Dimensione relazionale del rapporto con sé e con l'altro
- Rispetto e cura delle differenze di genere
- Micro e macro obiettivi di qualità della vita / qualità del presente / qualità della giornata
- Benessere emozionale, benessere materiale e sensoriale
- Benessere fisico e sanitario nel rispetto di obiettivi e desideri del/della fruitore/fruitrice
- Monitoraggio benessere psico-socio-sanitario.

Si richiede specificare, a favore di un'attenta valutazione delle ipotesi progettuali:

- Le attività educative e di riabilitazione motoria e psicosociale
- Le attività di assistenza alla persona e cura dell'ambiente
- Le attività psicologiche e psico pedagogiche
- Le attività di rieducazione e riabilitazione motoria e funzionale
- Schema di Giornata tipo
- Riunioni di équipe e programmazione attività
- Responsabilità e Coordinamento
- Relazione con il sistema distrettuale di servizi interventi e prestazioni, con la programmazione sociale distrettuale e con la gestione A.S.S.E.MI.
- Il servizio mensa: modalità gestionali organizzative educative ausiliarie
- Ciclo di igienizzazione quotidiana e impostazione lavoro ausiliario
- Modalità e attenzioni manutentive
- Servizio di trasporto, anche con proposte di ottimizzazione distrettuale
- Progetti di miglioramento e progetti di possibile espansione, o di efficientazione utilizzo struttura, o di implementazione dell'unità d'offerta o ALTRA OFFERTA AUTONOMAMENTE GESTITA.

#### **5. SEDE DELL'UNITA' D'OFFERTA ED ARREDI E ATTREZZATURE**

Lo stabile in cui il servizio è collocato è sito in Via Croce Rossa, n. 6 a S. Donato Milanese, ove occupa un'ala della Scuola Media G. Galilei, al piano terreno, ed è privo di barriere architettoniche; lo stabile è di proprietà del Comune di San Donato M.se, con cui A.S.S.E.MI. adotta appositi autonomi accordi per l'utilizzo in concessione della sede, a favore dell'unità d'offerta.

La visita/sopralluogo alla struttura è obbligatoria, prima di procedere all'invio dell'offerta, e può essere prenotata come descritto nel Disciplinare art. 8. La planimetria dei luoghi è esposta nell'allegato n.3.

Al Concessionario è richiesta la costante manutenzione ordinaria, secondo i vincoli previsti in allegato n. 2.

L'arredamento e l'attrezzatura attualmente in uso saranno conferite dall'Amministrazione precedente, le consistenze sono descritte in inventario nell'allegato n. 1 alla presente lettera d'invito.

Relativamente agli ausili specificatamente descritti nell'allegato n. 1, gli stessi verranno dati in comodato d'uso con manutenzione e successiva sostituzione / implementazione a carico del Concessionario.

Le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimangono di esclusiva proprietà di A.S.S.E.MI.; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Alla scadenza il Concessionario è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna degli immobili, delle attrezzature fisse e mobili, nonché degli arredi dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna, successivamente descritto. Sarà a carico del Concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnato da A.S.S.E.MI., con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Restano a completo carico del Concessionario le dotazioni rese necessarie successivamente alla consegna di quanto di proprietà A.S.S.E.MI.: di tali dotazioni andrà costituito idoneo inventario a cura ed onere del Concessionario.

A.S.S.E.MI. si riserva valutarne la riconsegna all'Organizzazione aggiudicataria, al termine dei vincoli contrattuali, previa valutazione degli stati d'usura del proprio materiale.

Ogni materiale spicciolo, minuto, di natura didattica o igienico-sanitaria è a totale carico del Concessionario.

Per progettazioni specifiche, o per una differente distribuzione degli spazi, è consentito al Concessionario – con proprie risorse – modificare/sostituire elementi d'arredo o strumentazione di servizio: quella attualmente presente, se sostituita o accantonata, dovrà essere restituita ad A.S.S.E.MI., previo accordo. La struttura dedicata all'unità d'offerta presenta locale dedicato per il solo scodellamento e porzionatura pasti: si chiede all'offerente **esplicitare l'orientamento e le modalità di acquisizione pasti** nel progetto complessivo di gestione, corredato dalle procedure educative e tecniche di somministrazione.

#### **5A- Presa in consegna dell'immobile**

Il Concessionario prenderà in carico l'immobile nelle condizioni in cui si trova dichiarando altresì che non sussistono elementi o condizioni ostative dal punto di vista strutturale all'esercizio della attività.

Il Concessionario si impegna a volturare il presente contratto di fornitura dell'energia elettrica; per utenze acqua e calore, stante l'indivisibilità degli impianti, il Comune di San Donato M.se, proprietario dell'immobile, provvede ogni anno a consuntivo a fornire per millesimi gli oneri di consumo a carico del Concessionario.

Dati storici oneri utenze:

elettricità	Euro 3.483,94
calore	Euro 7.925,00
acqua	Euro 941,07
Telefonia - reti	Euro 810,00

#### **5B- Manutenzione immobile.**

Per l'intera durata della concessione sarà a carico del Concessionario la **manutenzione ordinaria** dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature secondo specifico disciplinare) (all.to n° 2).

Per l'intera durata della concessione resta di competenza dell'Amministrazione Comunale di San Donato M.se, proprietaria del bene, la manutenzione straordinaria dell'immobile. Il Concessionario entro e non oltre il mese di maggio dell'anno precedente la eventuale realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria farà pervenire all'ufficio tecnico comunale le necessità rilevate nelle strutture al fine di valutarne l'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, inserimento vincolato dalla disponibilità economica e di previsione dell'Ente.

L'aggiudicatario, prima di avviare il servizio comunica ad A.S.S.E.MI. nominativo e recapito – ed eventuali successive modifiche - del tecnico incaricato di gestire la manutenzione dell'immobile e di conservarne idonea documentazione.

Il personale operante nella struttura ed il tecnico di cui sopra hanno il dovere di segnalare tempestivamente ogni evento di carattere straordinario e non prevedibile che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

Gli oneri annuali per la manutenzione ordinaria hanno visto una media, nell'ultimo triennio, pari ad €. 2.500,00.

## **6. PERSONALE**

Il personale del CDD, come prescrive la normativa regionale vigente, è composto da Educatori Professionali, da Operatori Socio-Sanitari, da Psicologi, dal Medico Fisiatra, dal Fisioterapista e/o altro riabilitatore e dal Coordinatore, in possesso dei titoli previsti da normativa regionale, **ed in possesso di un'anzianità di almeno 3 anni nel ruolo.** Tutto il personale deve essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla normativa regionale e nazionale.

L'organico minimo previsto per tale struttura è definito dalla normativa regionale (DGR n. 18334/04) in relazione al livello di fragilità degli ospiti presenti valutato attraverso le schede SIDI compilate per ogni ospite.

**Il progetto gestionale presentato dovrà rendere esplicite le previsioni di concorso delle varie professionalità ai progetti individualizzati ed al corretto funzionamento dell'Unità d'Offerta, e delineare compiutamente l'attività di coordinamento, nonché la presenza settimanale al servizio prevista.**

Il Concessionario provvede al servizio di cui alla presente concessione con proprio personale, salvo servizi tecnici o marginali da dichiararsi nel progetto gestionale, garantibili anche in subappalto; in nessun modo è comunque subappaltabile il servizio educativo, socio-sanitario, riabilitativo o psicosociale, nonché le necessarie prestazioni gestionali/amministrative.

Detto personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per qualificazione professionale e titoli di studio previsti dalla normativa regionale e nazionale; deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e delle istanze ed esigenze degli fruitori e delle loro famiglie.

### **6A- Obblighi verso il personale.**

Il personale utilizzato dal Concessionario per le attività di gestione continuativa dell'unità d'offerta deve essere regolarmente iscritto a libro paga. Per tutto il personale viene comunque garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e la dotazione di apposita assicurazione contro gli infortuni. Il Concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, nonché la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dovrà dichiarare a firma del Legale Rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario opera nel rispetto della L. 125/92 sulle "Pari opportunità" nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

È possibile prevedere, per funzioni specifiche previste dal progetto gestionale complessivo, o per attività occasionali, di avvalersi di prestazioni professionali o collaborazioni, comunque regolate dalle discipline legislative vigenti.

Il Concessionario contrarrà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale o dei propri collaboratori durante l'intera permanenza nelle strutture educative oggetto della presente concessione, con copertura almeno di **€ 500.000,00.**

Entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione l'aggiudicatario trasmetterà una copia della polizza e dei successivi rinnovi.

Nell'esecuzione dei servizi di cui alla presente concessione l'aggiudicatario si obbliga ad applicare per il personale utilizzato tutte le norme di legge e contrattuali previste per la propria tipologia di organizzazione. Il Concessionario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali (fra cui copia delle buste paga, dove richiesto) con il personale impegnato nei servizi di cui al presente capitolato ai responsabili indicati da A.S.S.E.MI., al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il Direttore e i funzionari preposti sono tenuti al segreto d'ufficio sulle

notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con le disposizioni contrattuali. A richiesta, il Concessionario è pure tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre organizzazioni che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui alla presente concessione.

#### **6B- Continuità degli addetti.**

Date le caratteristiche e la valenza socio-sanitaria, assistenziale, educativa e riabilitativa del servizio oggetto della presente concessione, l'aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del personale impiegato, favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over; il progetto complessivo di gestione indicherà sinteticamente le strategie organizzative e gestionali messe in atto per il contrasto al turn over degli addetti.

#### **6C- Organizzazione del personale.**

All'inizio di ogni anno il Concessionario presenta ad A.S.S.E.MI. il piano di inserimento del proprio personale – con relativi dati anagrafici e titoli di studio - assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l'espletamento del servizio; tutti i sostituti devono a loro volta possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni del personale sostituito. Nel progetto gestionale complessivo le Organizzazioni inseriranno le strategie individuate per le sostituzioni.

Tutto il personale impiegato deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, le norme fissate dal presente invito, le disposizioni concordate da A.S.S.E.MI. con i responsabili del Concessionario; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dei diritti e della dignità dell'utenza.

In particolare, daranno comunque luogo all'allontanamento dal servizio l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione sociosanitaria concordata.

### **7. ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà eleggere domicilio presso la sede dell'unità d'offerta e comunicare i recapiti presso i quali presti attività il personale in grado di assicurare l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

A tali recapiti sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che A.S.S.E.MI. intenda far pervenire al Concessionario.

Il Concessionario provvede ad indicare un **responsabile della concessione** che risponda dei rapporti contrattuali fra Concessionario e A.S.S.E.MI.; il Concessionario designa un Coordinatore unico responsabile della gestione SOCIO-SANITARIA, ASSISTENZIALE, RIABILITATIVA ED EDUCATIVA, dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza nel rispetto dei requisiti e standard previsti dalla vigente normativa regionale e di quanto dichiarato in preinformazione, che può anche coincidere con la figura del responsabile della concessione. Il progetto tecnico dovrà indicare chi risulti referente di fruitori, famiglie, operatori territoriali, in primis del Servizio Sociale Professionale, e A.S.S.E.MI. per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme, contratto e standard regionali prevedano dover essere reperibile nella sede dell'unità d'offerta.

Infine, il Concessionario deve nominare il **responsabile tecnico della struttura**, esperto sugli aspetti tecnico-edilizi-strutturali e di sicurezza (geometra, architetto, ingegnere), iscritto al competente albo professionale e dotato delle necessarie abilitazioni.

In sede di offerta è ammissibile che i servizi connessi alla gestione strutturale ed alle manutenzioni ordinarie assegnate – ivi comprese quelle di responsabilità tecnica di struttura - siano delegate/attribuite a Organizzazioni esterne, non precedentemente indicate in preinformazione: i criteri di valutazione attribuiscono un favor a chi si rivolgesse a Organizzazioni di Cooperazione Sociale di tipo B, a favore dell'inserimento lavorativo e sociale di lavoratori fragili o svantaggiati.

## **8. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.**

Il Concessionario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto al Concessionario da parte di A.S.S.E.MI. - salva l'applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause.

Le vertenze sindacali all'interno dell'organizzazione concessionaria devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall'aggiudicazione della concessione, l'aggiudicatario concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi di pubblica utilità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

## **9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.**

La gestione dell'unità d'offerta oggetto della presente concessione viene effettuata dall'aggiudicatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. Il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne A.S.S.E.MI. da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico del servizio, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto della concessione. A.S.S.E.MI. ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il Concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà di A.S.S.E.MI., nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. Il Concessionario risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria della sede dell'unità d'offerta, secondo quanto stabilito dal disciplinare delle manutenzioni predisposto e allegato al presente invito (allegato n° 2).

Il Concessionario entro e non oltre il mese di maggio dell'anno precedente la eventuale richiesta di interventi di manutenzione straordinaria farà pervenire ad A.S.S.E.MI. le necessità rilevate nella struttura al fine di valutarne l'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, inserimento vincolato dalla disponibilità economica e di previsione dell'Ente Proprietario.

Il Concessionario, oltre alle norme del presente invito, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo della concessione.

Nel progetto organizzativo presentato in sede di gara, il Concessionario assume l'impegno a stipulare una assicurazione di idoneo importo che copra le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento dei servizi affidati.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, A.S.S.E.MI. può convocare i responsabili della concessione.

Per tutta la durata della gestione del servizio, l'aggiudicatario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

Il Concessionario, al termine della concessione dovrà riconsegnare gli immobili nelle medesime condizioni di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni e/o modifiche effettuate durante il periodo di gestione contrattuale con l'accordo scritto DI A.S.S.E.MI.

Prima della consegna dell'immobile al Concessionario, in contraddittorio con lo stesso, andrà redatto un verbale di consegna comprendente la verifica delle consistenze degli immobili stessi.

## **10. PIANO DI EMERGENZA.**

Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, (Decreto 26/08/09) in particolare a quanto disposto dall'art. 11.

Il Concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere ad A.S.S.E.MI. entro il giorno precedente all'avvio del servizio un piano di emergenza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

**Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del Concessionario.**

### **11. PROGETTO DEL SERVIZIO.**

Il Concessionario deve predisporre e presentare in sede di offerta il progetto tecnico ed organizzativo per la gestione dell'unità d'offerta, secondo quanto complessivamente esplicitato nella presente lettera d'invito. Il progetto socioeducativo, assistenziale, sociosanitario, riabilitativo, gestionale ed organizzativo dovrà essere redatto in lingua italiana su carta intestata del proponente, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto all'ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito il progetto educativo ed organizzativo **dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti di servizio, o della percentuale, che verranno eseguite da ciascuna organizzazione.**

### **12. GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA.**

La struttura è dotata di solo locale porzionatura e scaldavivande, idoneo anche a sperimentazioni educative legate a autonomie domestiche e di preparazione di alimenti.

Il servizio mensa pertanto deve essere garantito mediante acquisizione di pasto trasportato.

Il Concessionario deve assicurare il servizio mensa rispettando le norme su qualità, quantità e confezionamento dei cibi previste nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle caratteristiche imposte dai fruitori accolti.

Il menù dovrà prevedere oltre alla dieta ordinaria anche diete speciali imposte da motivazioni di ordine medico, etico e religioso.

È facoltà del Concessionario durante la gestione della concessione proporre variazioni, integrazioni o anche la sostituzione dell'intero menù proposto in progettazione; è facoltà di A.S.S.E.MI. accettare o respingere, con giudizio motivato, quanto proposto.

Nell'organizzazione del servizio di refezione da specificarsi in sede di offerta, particolare attenzione andrà posta sulle garanzie in merito alla qualità e salubrità degli alimenti impiegati.

**Gli oneri di fornitura dei pasti sono ricompresi nel Piano economico finanziario e nella conseguente retta mensile individuale proposta in sede di offerta economica.**

### **13. GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO**

Dal 2018 i Comuni componenti l'Ambito Sociale Sud Est Milano richiedono ai gestori di CDD di assicurare il servizio ausiliario di trasporto ai fruitori che ne facciano richiesta. Attualmente ne usufruiscono 3 utenti residenti a San Donato M.se, 6 residenti a San Giuliano M.se, 1 residente a San Zenone al Lambro. Dunque, 10 utenti fruitori su 16.

Il Concessionario deve garantire il trasporto tramite adeguati mezzi di trasporto, con presenza di autisti con le necessarie patenti d'obbligo, accompagnatore, e con modalità atte a garantire la più ampia sicurezza dei trasportati.

L'accompagnamento deve essere realizzato con automezzi di diversa capacità e dimensione, proporzionalmente al numero degli utenti da trasportare, compresi mezzi dotati di sollevatore adatti al trasporto di persone non deambulanti ed essere in ogni caso facilmente accessibili agli utenti aventi difficoltà motorie.

I mezzi devono assicurare funzionalità e sicurezza e garantire la massima accessibilità, adottando tutte le misure e i procedimenti che garantiscano la salvaguardia della vita e dell'incolumità degli utenti e del personal addetto al servizio.

Gli automezzi dovranno essere in ottime condizioni di efficienza, essere a norma di legge e in regola con le revisioni, nonché conformi alla vigente normativa in materia di circolazione stradale. Essi dovranno essere

mantenuti in perfette condizioni di pulizia, sia all'interno che all'esterno, e identificabile attraverso idonei cartelli che specifichino la finalità del trasporto e la tipologia di utenza.

Ai fini conoscitivi, è necessario indicare nella proposta progettuale il tipo di mezzi utilizzati, o il subappalto individuato per la realizzazione del servizio.

Per disporre di tali mezzi il Concessionario potrà anche avvalersi della collaborazione di soggetti del terzo settore presenti sul territorio. Inoltre, devono essere garantiti per tutti gli ospiti i trasporti relativi allo spostamento per le uscite sul territorio nell'ambito della programmazione delle attività.

Al Concessionario è altresì richiesto di prevedere un servizio di assistenza durante il trasporto per tutto il periodo annuale di apertura del servizio, da effettuarsi mediante l'impiego di educatori o ausiliari addetti all'ospite (A.S.A., O.S.S.), i quali dovranno effettuare attività di vigilanza e sostegno agli utenti durante il trasporto stesso.

In caso di motivata e temporanea assenza degli operatori incaricati dell'accompagnamento, il medesimo dovrà comunque essere garantito.

Per le particolari condizioni di mercato relative ai trasporti assistiti, l'offerta è stata esclusa dalla concorrenzialità economica di gara; nel primo anno di sperimentazione distrettuale dell'erogazione da parte degli enti gestori di CDD si è rilevata una estrema difficoltà nel contenimento e ottimizzazione dei relativi oneri economici.

In tal senso saranno positivamente valutate proposte migliorative e di ottimizzazione, anche con plausibili collaborazioni territoriali a livello distrettuale.

#### **14. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.**

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione derivanti dal presente invito che non risultino poste espressamente a carico di A.S.S.E.MI.; in particolare è onere del Concessionario:

- ogni spesa inerente il personale;
- le assicurazioni;
- ogni spesa inerente forniture e servizio refezione;
- ogni spesa inerente il servizio trasporto;
- la manutenzione ordinaria secondo quanto disposto dall'allegato n° 2 inerente gli interventi manutentivi;
- l'organizzazione di formazione e aggiornamento per ogni educatore impegnato nella concessione in orario retribuito dal Concessionario;
- la supervisione all'équipe dell'unità d'offerta, in orario retribuito dal Concessionario;
- la formazione del proprio personale per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed antincendio;
- fornitura del complessivo materiale di consumo;
- gli allacciamenti – laddove non esistenti- e le spese delle utenze elettriche, acqua, telefono, imposte comunali, manutenzione e gestione dell'impianto di energia termica e condizionamento e interventi di disinfezione (nello specifico derattizzazione, deblattizzazione, dezanarizzazione, rimozione vespe e formiche).
- ogni altra spesa inerente la gestione del servizio.

#### **15. ONERI A CARICO DI A.S.S.E.MI. E DEI COMUNI COMPONENTI L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**

Ad A.S.S.E.MI. resta in carico quanto segue:

- a) la messa a disposizione in uso gratuito alla ditta aggiudicataria della concessione, per tutta la durata della stessa, dell'immobile sede dell'unità d'offerta;
- b) il ristoro delle tariffe imposte, nei limiti di quanto previsto dal capitolato;
- c) Il pagamento del servizio di trasporto per e dall'Unità d'offerta, al netto delle tariffe imposte dai singoli Comuni di residenza dei fruitori;
- d) il corretto funzionamento dell'Unità di Valutazione dedicata agli accessi al servizio ed alle dimissioni.

Gli oneri per interventi di manutenzione straordinaria e gli eventuali investimenti indispensabili a mantenere l'agibilità dell'edificio e degli impianti, restano di competenza del Comune di San Donato M.se, proprietario dell'immobile.

Si precisa sin da ora che nessun pagamento da parte di Assemi è qualificabile come corrispettivo, ma esclusivamente quale prestazione assistenziale. Assemi inoltre non risponde delle tariffe in tutto o in parte a carico dell'utenza.

#### **16. PAGAMENTI.**

Il pagamento delle quote di ristoro delle tariffe imposte avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di apposita fattura elettronica emessa dal Concessionario, alla quale sarà allegato l'elenco dei fruitori frequentanti nel mese precedente, con schema relativo alle presenze giornaliere, ai trasporti effettuati e la somma dovuta per ognuno di loro, divisi per residenza. L'Area Amministrazione di A.S.S.E.MI., ricevuta la fattura, effettuerà gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata, nonché gli accertamenti previsti nella bozza di contratto. Tale operazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del documento riepilogativo mensile. La liquidazione avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla stessa.

#### **17. CONTROLLI.**

Il Concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta, in piena coincidenza con quanto proposto nella bozza di Carta del Servizio.

I risultati di detto controllo vengono inviati, annualmente, all'ente concedente, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all'art. 20 del D.Lgs. 29/1993, così come successivamente modificato ed integrato.

Il Concessionario provvede, inoltre, a concordare con A.S.S.E.MI. le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all'erogazione dei servizi pubblici.

A.S.S.E.MI. si riserva di delegare proprio personale per la verifica dello svolgimento complessivo del servizio.

#### **18. SANZIONI E PENALI**

Quando nella prestazione del servizio vengano rilevate mancanze da parte di A.S.S.E.MI., i competenti uffici e servizi procedono alla segnalazione diretta e formale al responsabile della concessione, con PEC, che può controdedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito, medesimo mezzo o provvedere in merito, informando A.S.S.E.MI. degli eventuali provvedimenti adottati.

Valutato quindi quanto comunicato A.S.S.E.MI. si riserva la facoltà di procedere all'applicazione della penale.

Il Concessionario, ricevuta la diffida, deve tempestivamente provvedere agli adempimenti richiesti e darne la comunicazione ad A.S.S.E.MI.

In caso di infrazioni accertate, previo contraddittorio, A.S.S.E.MI. addebiterà al Concessionario sanzione pecuniaria differenziata in ragione della gravità:

- a) € 1.000,00 per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza;
- b) € 500,00 per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard;
- c) € 1.000,00 per ogni inadempienza nei compiti assegnati a responsabili e ai coordinatori;
- d) € 1.000,00 per ogni ulteriore violazione al contratto accessivo di concessione;
- e) € 1.500,00 per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative, normative, regolamentari inerenti l'erogazione del servizio;
- f) € 2.500,00 in caso di avvio annuale posticipato del servizio per cause imputabili al Concessionario, per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni, da detrarsi dalla quota di pagamento relativa al primo periodo di gestione.
- g) Sono, comunque, considerate infrazioni gravi e punibili col massimo della sanzione (€ 2.500,00) quelle commesse da personale del Concessionario dolosamente e quelle da cui possano derivare danni agli utenti dei servizi affidati o a terzi.

Le sanzioni sono dedotte dal pagamento della fattura relativa al periodo inerente la contestazione e, ove necessario, consentirà la escussione della garanzia.

Ad A.S.S.E.MI. restano riservate le ulteriori azioni, anche legali e risarcitorie, conseguenti.

## **19. RISOLUZIONE CONTRATTUALE E MAGGIORI PENALI**

Fermo quanto previsto Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, A.S.S.E.MI. può risolvere il contratto o applicare una penalità fino a Euro 10.000,00. In particolare, costituiscono causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

- a. cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso, al di fuori di quanto previsto e autorizzato;
- b. mancata collaborazione alla attività di controllo della amministrazione o di altre autorità;
- c. gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- d. mancata erogazione del servizio fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali, siccome evenienze pandemiche e il relativo eventuale aumento di oneri o necessità di modifica delle procedure (salva la ipotesi di chiusura imposta alla legge);
- e. reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e concluse con avvenuta applicazione delle stesse;
- f. mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- g. mancato rispetto dei contratti collettivi;
- h. perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al servizio;
- i. accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- j. fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- k. ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ.;
- l. significativa variazione delle condizioni patrimoniali del concessionario;
- m. violazione delle norme in tema di tracciabilità e antiriciclaggio, e dell'art. 24 della presente convenzione;
- n. Interruzione del servizio per causa a sé imputabile;
- o. Omissione o ritardo nella fornitura o sostituzione di uno dei prestatori di lavoro;
- p. Sostituzione ripetuta e senza adeguata motivazione del personale educativo;
- q. Mancato pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute;
- r. Mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure dal presente capitolato;
- s. Violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento del servizio concesso;
- t. Inosservanza ripetuta delle prescrizioni dei competenti uffici e servizi di **Assemi** o di altre autorità volte ad assicurare la regolarità del servizio, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente invito;
- u. Somministrazione di cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nell'offerta;
- v. Comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai fruitori, ivi comprese omesse segnalazioni di rischio alle competenti Autorità Giudiziarie;
- w. Cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- x. Inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente;
- y. Violazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- z. Mancata adesione nei termini dati al debito informativo regionale.

In tali casi il contratto verrà risolto di diritto qualora A.S.S.E.MI. dichiari di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione al Concessionario verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti da A.S.S.E.MI. e/o da terzi, eventualmente agendo sulla cauzione versata.

## **20. DIVIETO DI CESSIONE.**

È vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente invito le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede legale, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con A.S.S.E.MI.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato da A.S.S.E.MI. che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

### **21. SUBAPPALTO.**

Il subappalto non è ammesso per la complessiva gestione dell'unità d'offerta nei suoi aspetti socio-sanitari, educativi e riabilitativi.

Nel caso in cui il Concessionario intenda subappaltare servizi o loro quote ammissibili, lo stesso deve indicare nell'offerta la parte della presente concessione che intenda subappaltare a terzi, fermo restando che la quota subappaltabile sarà relativa ai soli servizi tecnici e/o manutentivi o di natura ausiliaria.

Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato da A.S.S.E.MI. nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente invito e alla vigente normativa in materia.

Fermo quanto previsto dallo schema di convenzione in tema di responsabilità solidale, A.S.S.E.MI. rimane estranea al rapporto contrattuale fra Concessionario e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali – salvo i controlli che A.S.S.E.MI. intenda effettuare sul regolare pagamento dei compensi e degli oneri correlati per il personale utilizzato dal subappaltatore – sono a carico del Concessionario; i compensi per i servizi subappaltati verranno corrisposti da A.S.S.E.MI. direttamente al Concessionario al quale è fatto obbligo di trasmettere al concedente copia delle fatture quietanzate.

Ai subappaltatori fa carico il rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento attinenti il servizio oggetto del subappalto, comprese quelle in materia di personale e di sicurezza. Ad essi si estendono gli obblighi di autocontrollo sul servizio reso e i controlli attivati da A.S.S.E.MI. o da altri enti preposti (ATS, Ambito, ecc..) sui diversi aspetti previsti in capo al Concessionario per l'esecuzione del contratto, compresi quelli afferenti agli accertamenti amministrativi circa la regolarità nel trattamento retributivo e previdenziale del proprio personale.

### **22. SPESE DI CONTRATTO.**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula conseguente all'aggiudicazione definitiva della Concessione.

Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

### **23. TRATTAMENTO DATI.**

Il Concessionario sarà soggetto alle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679) ogni volta che si trovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari riguardanti i fruitori del servizio.

In particolare, A.S.S.E.MI., titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai fruitori e alle rispettive famiglie, o danti causa, designerà ad ogni effetto di legge in Concessionario responsabile del trattamento dei dati personali che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

Questo è conseguentemente obbligato ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy e sicurezza a carico del responsabile del trattamento, e vigila diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza e il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.

Il Concessionario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite da A.S.S.E.MI., in particolare:

- deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio concesso;
- non può comunicare a terzi (salvo eccezioni che riguardino l'incolumità o la sicurezza di soggetti fragili, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto e dovrà restituirli ad A.S.S.E.MI. entro il termine perentorio di 5 giorni;
- deve adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

- è tenuta a procedere, con atto scritto, alla nomina di dipendenti e collaboratori in qualità di incaricati del trattamento dei dati, specificando l'ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati;
- avrà cura di trasmettere ad A.S.S.E.MI. una copia di tale elenco, unitamente a tutte le variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. L'elenco degli incaricati dovrà essere aggiornato con frequenza almeno annuale.

Si precisa che, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il Concessionario sarà comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme sopra indicate.

A.S.S.E.MI. tratterà i dati conferiti a ragione della presente procedura secondo le disposizioni vigenti del Regolamento UE 2016/679.

Si allega nota informativa sul trattamento dei dati personali (all.to n. 8).

#### **24. GARANZIA PROVVISORIA**

Per partecipare alla gara i concorrenti devono presentare, a garanzia di serietà dell'offerta a pena di esclusione, la documentazione comprovante l'effettivo versamento della garanzia provvisoria come precisato nel Disciplinare di gara

La garanzia provvisoria può essere presentata secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 1/9/93 n. 385;

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'ente concedente.

La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, rinnovabili. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del Concessionario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; anche l'eventuale mancata presentazione della garanzia provvisoria può essere sanata attraverso la procedura prevista dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

È consentita la riduzione dell'importo della garanzia ai sensi dell'art. 83 comma 7 del D. Lgs. 50/16.

#### **25. GARANZIA DEFINITIVA.**

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 pari al 10% dell'importo contrattuale, valida fino alla data di scadenza del contratto. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'ente concedente.

La cauzione è posta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'importo della garanzia è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Lo svincolo della garanzia sarà disposto dal concedente, accertata la completa e regolare esecuzione della concessione, in relazione all'assolvimento da parte del Concessionario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, oppure mediante polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93.

È consentita la riduzione dell'importo della garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Resta salvo per A.S.S.E.MI. l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Inoltre essa deve avere scadenza successiva di almeno un mese rispetto al termine del contratto.

Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito al Concessionario solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

#### **26. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Servizio in oggetto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.A.

Il Concessionario si impegna a comunicare i conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari/pagamenti per le commesse pubbliche, con nota conservata agli atti del Servizio.

I pagamenti di cui all'art. 16 verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi del D.L. n.187/2010 relativo alla Tracciabilità Finanziaria e delle nuove disposizioni normative sulla fatturazione elettronica, su ogni singola fattura dovrà essere specificato il codice identificativo gara (CIG). A.S.S.E.MI., ai sensi del D.M. n. 55/2013 e del D.L. 66/14, relativo agli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con decorrenza dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche, il formato ed i contenuti definiti dal citato D.M.

Il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche ad A.S.S.E.MI. attraverso il sistema di interscambio (SDI) è: UFXKV8.

#### **27. RICORSI.**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. di Milano. Prestazione di ricorso: entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

#### **28. COMPETENZA E CONTROVERSIE.**

A.S.S.E.MI. è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente invito si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del contratto concessorio, si considera competente il foro di Milano, come previsto nella bozza di convenzione.

#### **29. RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente lettera d'invito, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **30- NORME FINALI.**

A.S.S.E.MI. si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone, comunque, comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo.

Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Campanini, Consorzio.it Spa.

**IL DIRETTORE di ASSEMI**  
**Alessandro Cassuto**  
**[Firmato digitalmente]**